

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 136 del 2010, proposto da: xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Pennetta, con domicilio eletto presso Carla Pennetta in Perugia, via Pellas, 119;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Uffici, 14; U.T.G. - Prefettura di Perugia, Questura di Perugia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento Prot. P-PG/L/N/2009/101640 emesso in data 17.2.2010, non ancora notificato, con il quale l'Ufficio Territoriale del Governo di Perugia Sportello Unico per l'immigrazione ha annullato la procedura di emersione dal lavoro irregolare all'attività di assistenza e sostegno della famiglia attivata per la regolarizzazione del rapporto di lavoro dichiarato dai Sigg.ri xxxxx ed xxxxx, nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, con l'assenso delle parti, di procedere alla definizione immediata della controversia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è cittadino marocchino, presente in Italia senza permesso di soggiorno, svolgendo attività lavorativa non dichiarata.

Il suo datore di lavoro ha presentato una domanda di regolarizzazione ("emersione"), intendendo avvalersi della possibilità offerta dall'art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

Il procedimento di sanatoria ha avuto un certo sviluppo, ma non è andato a buon fine, in quanto l'autorità di pubblica sicurezza ha verificato che il lavoratore straniero risulta aver riportato una condanna penale ostativa alla regolarizzazione. Di conseguenza l'amministrazione ha "annullato" il procedimento di sanatoria, rectius lo ha definito in senso negativo.

2. Lo straniero interessato impugna in questa sede l'atto di "annullamento", rectius rigetto della domanda di sanatoria, deducendo vari motivi di legittimità.

Resiste al ricorso l'amministrazione dell'Interno.

3. In sede di trattazione della domanda cautelare, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.

4. L'art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, introdotto dalla legge di conversione (n. 102/2009) consente di regolarizzare, entro un certo termine, i rapporti di lavoro di stranieri extracomunitari non regolari, stabilendone i presupposti e le condizioni.

Fra l'altro, il comma 13, lettera (c), esclude dalla regolarizzazione gli stranieri «che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice».

In punto di fatto, non è controverso che l'attuale ricorrente è stato condannato il 25 maggio 2005 dal Tribunale di Perugia alla pena di mesi 8 di reclusione, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del testo unico sull'immigrazione, per essersi trattenuto illegalmente in Italia in violazione di un precedente provvedimento di espulsione.

Ad avviso dell'amministrazione, il reato in parola, in quanto punibile con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientra nella previsione dell'art. 381 c.p.p. e di conseguenza in quella del comma 13, lettera (c).

5. Il ricorrente (il quale non nega il dato di fatto) sostiene che in realtà il reato per il quale è stato condannato non rientra fra quelli previsti dall'art. 381 c.p.p., in quanto l'art. 14, comma 5-quinquies, del testo unico sull'immigrazione dispone che per il reato di cui sopra è obbligatorio l'arresto.

Secondo la tesi del ricorrente, la norma speciale che impone l'arresto obbligatorio sottrae il reato in parola alla norma generale che consente l'arresto facoltativo. Di conseguenza non sarebbe operante il richiamo all'art. 381, c.p.p., contenuto nell'art. 1-ter del decreto legge.

6. Il Collegio giudica manifestamente infondata questa tesi.

E' chiaro che il legislatore, quando ha escluso dalla regolarizzazione i condannati per i reati «previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.» non intendeva riferirsi ad un elenco più o meno dettagliato di fattispecie penali in particolare, ma alla generalità dei reati che superano una

certa soglia di gravità: soglia identificata dall'esistenza di una norma procedurale che stabilisce l'arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza. In questa prospettiva, si può sostenere che l'esclusione dalla sanatoria opera per tutti i reati per i quali sia previsto l'arresto in flagranza (obbligatorio o facoltativo), a prescindere dalla fonte legislativa che lo preveda.

A parte ciò, è risolutiva la considerazione che l'art. 381 c.p.p. si riferisce genericamente (fra l'altro) a tutti i reati non colposi per i quali sia prevista una pena edittale superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione. Il reato per il quale è stato condannato il ricorrente è punibile con una pena edittale pari, nel massimo, a quattro anni di reclusione. Sembra dunque impossibile negare che detto reato rientri nella previsione dell'art. 381, c.p.p..

Il fatto, poi, che vi sia una norma speciale che per quel determinato reato prevede l'arresto obbligatorio, non comporta che esso non rientri, comunque, nella previsione dell'art. 381. La norma speciale aggrava il trattamento di quel reato, ma non lo sottrae all'art. 381 (si direbbe il contrario, ovviamente, se la norma speciale vietasse l'arresto in flagranza).

Sarebbe manifestamente contrario al più elementare buon senso affermare che una norma speciale che aggrava il trattamento procedurale previsto per quel reato, rispetto alla norma generale, si risolva in una disposizione di favore.

7. Con una diversa linea argomentativa, il ricorrente invoca il comma 8 dell'art. 1-ter del decreto legge.

La disposizione invocata è del seguente tenore: «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi (...) per le violazioni delle norme (...) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale».

Il Collegio ritiene non pertinente il richiamo alla suddetta norma.

Quest'ultima, infatti, si limita a disporre la sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso, relativi alle violazioni delle norme in materia di immigrazione, e non dispone invece che le sentenze di condanna già pronunciate si debbano considerare inefficaci o comunque irrilevanti.

Non si può ritenere che la prima disposizione (sospensione dei procedimenti in corso) implichi per necessità logica la seconda (irrilevanza delle sentenze già pronunciate): il più contiene il meno, e non viceversa.

Non si può ritenere nemmeno che l'aver dettato la prima disposizione e omesso la seconda costituisca una contraddizione logica tale da determinare un vizio di costituzionalità per violazione del principio dell'uguaglianza e/o della ragionevolezza.

Premesso che si discute di una sanatoria concessa a tantum e a titolo di eccezione - non già dell'abrogazione della norma incriminatrice - non è manifestamente irragionevole che la legge, a parità di condotta

illecita, distingue chi non ha ancora riportato la condanna, da chi è stato già condannato.

Con riferimento, poi, a quella specifica ipotesi di reato (art. 14, comma 5-ter del testo unico immigrazione) va considerato che la condanna comporta di diritto una nuova espulsione, che si aggiunge a quella la cui inottemperanza è stata sanzionata penalmente. Ne consegue che chi ha riportato la condanna e nondimeno si trattiene ancora in Italia (come è dimostrato dal fatto che diviene oggetto di una domanda di sanatoria) commette una ulteriore violazione, che differenzia nei fatti la sua posizione rispetto a chi non ha ancora riportato la condanna penale.

8. In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)